NORME RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA LEVA AERONAUTICA

Art. 4

Soggezione alla leva aeronautica pel ruolo specialisti

Sono soggetti alla leva aeronautica, per il ruolo specialisti, i cittadini che, per cognizioni pratiche e teoriche acquisite o per affinita' di mestiere esercitato, siano riconosciuti idonei ad essere impiegati quali specialisti, o aiuto specialisti, presso i reparti ed enti dell'aeronautica, in conformita' di quanto stabilito nel successivo art. 9.

Versione in vigore dal 16 marzo 1939, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme relative all'organizzazione della leva aeronautica
Estremi	Legge 19 gennaio 1939, n. 340
Parte	Prima — Disposizioni generali
Titolo	I
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 marzo 1939

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-relative-all-organizzazione-della-leva-aeronautica/art-4-soggezione-alla-leva-aeronautica-pel-ruolo-specialisti/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it